

Verbale di Accordo Sindacale

per l'intervento della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), così come modificato dall'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020 n° 34

Il giorno 11/06/2020 con modalità telematiche, si sono riuniti:

Sogegross S.p.A. (di seguito "Sogegross" o la "Società") con sede legale in Lungotorrente Secca 3A – Genova, C.F./P.IVA 01226470993 rappresentata da Gabriele Ciambi, Armando Trentini assistita dal Dott. Graziano Ottonello

FILCAMS CGIL nella persona di Joice Moscatello

FISASCAT CISL nella persona di Dario Campeotto

UILTUCS nella persona di Paolo Andreani, di seguito, congiuntamente le "OO.SS."

(di seguito la Società e le OO.SS., le "Parti")

PREMESSO CHE

- Sogegross è società esercente attività di Commercio all'ingrosso di generi alimentari e non (cash & carry), che impiega alle proprie dipendenze complessivamente n. 761 lavoratori (sul territorio nazionale) dislocati in 5 Regioni (Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana) ai quali si applica integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio);
- a seguito della richiesta - avanzata dalla Società in data 30 marzo 2020 - di intervento della Cassa Integrazioni Guadagni in deroga ai sensi dell'art. 17 del D.L. 2 marzo 2020 n° 9 e dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, le parti hanno già sottoscritto, in data 7 aprile 2020, un accordo sindacale a seguito del quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha considerato esperita positivamente la relativa procedura sindacale;
- in data 8 giugno 2020 la Società ha comunicato che, successivamente alla riapertura, peraltro in misura "ridotta" e parziale, delle attività dei suoi principali clienti (a titolo esemplificativo bar, ristoranti e hotel), deve comunque continuare ad affrontare un consistente calo del proprio fatturato, a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica connessa al COVID-19.
- Conseguentemente, Sogegross, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), così come modificato dall'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020 n° 34, ha comunicato alle OO.SS. di voler procedere alla richiesta della collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito "CIGD") per n° 362 lavoratori operanti presso i 22 cash & carry elencati nell'allegato 1 della comunicazione medesima e che si riallega al presente accordo, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei sopraindicati effetti negativi;
- in data odierna le parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1) al fine di fronteggiare la grave, eccezionale ed imprevedibile situazione sopradescritta la Società richiederà l'intervento della Cassa Integrazione in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), così come modificato dall'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020 n° 34 con le seguenti modalità:

- il ricorso alla CIGD riguarderà n° 362 lavoratori (impiegati presso le 22 unità di vendita) che verranno sospesi in CIGD con orario ridotto, salvo quanto di seguito indicato. I lavoratori sospesi a zero ore saranno unicamente quelli appartenenti alle categorie protette nonché i soggetti "fragili/ipersuscettibili" per i quali, in considerazione del loro stato di salute, l'attività lavorativa è controindicata quantomeno fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020. Rimangono sempre escluse dalla richiesta di Cassa integrazione salariale in deroga le seguenti 4 unità produttive costituite da piattaforme distributive e uffici direzionali (unità di Lungotorrente Secca 3A – Genova; unità di Lungotorrente Secca 3 – Genova; unità di Strada Provinciale ex strada statale 35 bis dei Giovi 12 – Serravalle Scrivia – AL; unità di Via Prà 4r – Genova).
- il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 5 settimane, anche non consecutive, nel periodo dall'8 giugno 2020 al 31 agosto 2020.

2) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno anticipati dalla Società (nel normale termine di pagamento della retribuzione) in base a quanto previsto dall'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), così come modificato dall'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020 n° 34.

3) L'utilizzo della CIGD avverrà, salvo quanto indicato al precedente punto 1) per i soggetti appartenenti alle categorie protette e ai lavoratori "fragili/ipersuscettibili", mediante una rotazione del personale sospeso con quello al lavoro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative della Società, le mansioni dei singoli lavoratori, la fungibilità della professionalità degli stessi (tenuto conto anche dei rispettivi livelli di inquadramento e relative responsabilità) e, comunque, secondo equità.

4) Compatibilmente con la situazione epidemiologica in corso, la Società individua una programmazione degli orari di lavoro settimanale, salvo modifiche, per esigenze organizzative legate a criticità/esigenze che dovessero emergere, che comportino una variazione delle ore lavorabili, nonché la loro distribuzione, con preavviso di 24 ore (da intendersi fino alle ore 12 del giorno antecedente la richiesta di prestare servizio).

5) Le Parti convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base ai provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata dalla Società alle OO.SS..

6) In considerazione del fatto che non sono ancora pervenuti ai lavoratori i trattamenti di integrazione salariale riferiti alla istanza di CIGD richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.L. 2 marzo 2020 n° 9 e art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, la Società, a condizione che ciò sia possibile e, quindi, subordinatamente ad espressa autorizzazione da parte dell'Inps, dichiara la propria disponibilità ad anticipare detto trattamento, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori.

7) Le parti si impegnano ad incontrarsi in modalità telematica entro il 31/08/2020 per un aggiornamento della situazione e per valutare eventuali criticità che dovessero insorgere.

Letto, confermato e sottoscritto

p. Sogegross S.p.A.

p. Filcams Cgil

p. Fisascat Cisl

p. Uiltuics

